



Gestione Indennità di Maternità

La gestione dell'indennità di maternità nel corso del 2017 è risultata in "avanzo" per € 695.956,85, importo accantonato nel Fondo Conto Separato Indennità di Maternità.

Si segnala che il Fondo Rischi Indennità di Maternità in Contestazione, costituito per un importo di 1,3 milioni di euro, è stato utilizzato quanto a € 422.901,26 per la liquidazione degli importi corrispondenti alle domande in contestazione ricevute entro il termine perentorio di presentazione ricadente nell'anno 2017 e il residuo importo non utilizzato pari a € 877.098,74 è stato ripreso tra i proventi contributivi.

Costi per il Personale

Al 31/12/2017 il personale è pari a 48 unità, con un rapporto di 1.256 iscritti per ogni dipendente. Si evidenzia che il relativo costo è aumentato rispetto all'anno precedente di € 91.619,75 per l'incremento della dotazione organica dell'Ente e per la riqualificazione funzionale del personale già in forza.

Spending Review

L'Ente ha provveduto a versare nel corso dell'anno 2017 un importo pari ad € 240.024,66 ai sensi dell'articolo 1, comma 417, della L. 147/2013. Questa voce è allocata in bilancio tra gli oneri tributari.

Va segnalato che nella stessa delibera che ha determinato di assolvere agli obblighi derivanti dalla predetta disposizione è stato deliberato di dare mandato al Presidente di chiedere il rimborso delle somme versate nel 2012 e nel 2013. Inoltre, ove emergano elementi dai quali dovesse derivare la non debenza degli importi versati per il 2017, di dare mandato al Presidente per chiedere il rimborso delle somme versate.

Servizi Vari

La voce espone un totale di € 298.801,85 per l'anno 2017, con un decremento di € 9,6 mila rispetto all'anno precedente.

Fondo Conto Pensioni

Il Fondo Conto Pensioni al 31/12/2017 è dotato di un ammontare di € 127.215.778,69, pari a 15,9 annualità dell'importo annuo a regime delle pensioni in essere alla stessa data.



Fondo Assistenza

Per l'anno 2017 è stato operato uno stanziamento pari al 40% dell'Avanzo Disponibile, inferiore a quello massimo consentito del 60%, che ha condotto il valore del Fondo alla fine dell'esercizio a circa 9,9 milioni di euro a fronte di un utilizzo nell'anno 2017 di circa 4,5 milioni di euro.

Spese per Organi Amministrativi e di Controllo

Questo conto registra un incremento di circa 145 mila euro rispetto all'anno precedente, essenzialmente determinato dal sostenimento dei costi per le elezioni che si sono tenute nel 2017 e dal maggior numero dei componenti del Consiglio di indirizzo generale, passato da 44 a 50, pari al numero massimo previsto dalla normativa vigente.

Spese per servizi agli iscritti, di promozione ed editoriali

Tali spese hanno registrato un decremento, rispetto al 2016, di € 156.608,36, attestandosi a fine 2017 a € 200.995,52.

* * *

Sulla base di quanto sopra rappresentato nulla osta all'approvazione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017 da parte di codesto Consiglio di indirizzo generale.

Roma, 13 aprile 2017

Il Collegio Sindacale

Dott.ssa Paola Noce (Presidente)

Dott.ssa Micaela Bernardini (Componente effettivo)

Dott. Fabrizio del Franco (Componente effettivo)

Dott. Andrea Marrocco (Componente effettivo)

Dott. Stefano Regio (Componente effettivo)



RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 509/94)



EY S.p.A.
Via Po, 32
00198 Roma

Tel: +39 06 324751
Fax: +39 06 32475504
ey.com

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994, come richiamato dall'art. 6 comma 7 del D. Lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996

All'Assemblea dei rappresentanti
dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli psicologi - ENPAP

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consuntivo dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli psicologi (l'Ente), costituito dallo stato patrimoniale al 31 Dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa che include anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

A nostro giudizio, il bilancio consuntivo dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli psicologi è redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai principi contabili e ai criteri descritti nella nota integrativa.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consuntivo* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto all'Ente in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Altri aspetti

L'Ente ha inserito, nel proprio bilancio consuntivo, gli schemi richiesti dal D.M. 27 marzo 2013. Il nostro giudizio sul bilancio consuntivo dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli psicologi non si estende a tali dati.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio consuntivo

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consuntivo in conformità ai principi contabili e ai criteri descritti nella nota integrativa e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio consuntivo che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consuntivo, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio consuntivo a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'Ente o non abbiano alternative realistiche a tale scelta.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'Ente.

EY S.p.A.
Sede Legale: Via Po, 32 - 00198 Roma
Capitale Sociale (denominato Euro) 3.750.000,00, versato (tutte le quote) Euro 3.100.000,00 i.v.
Inscritto alla S. G. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma
Codice fiscale e numero di iscrizione: 00414500704 - numero REA: 232934
PIVA 00891231003
Inscritto al Registro Imprese e agli art. 70949 Fluiditaly Italia S.p.A. - Serie: L3 - IV Serie Speciale del 1/12/1996
Inscritto all'Albo Specie delle società di revisione
Codice di procedura n. 2 del libro n. 15833 del 16/7/1997

A Member firm of Ernst & Young Global Limited



Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consuntivo

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consuntivo nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio consuntivo.


Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consuntivo, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Ente;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili e dei criteri utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l'Ente cessi di operare come un'entità in funzionamento.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Roma, 13 aprile 2018

EY S.p.A.


Mauro Ottaviani

(Socio)





ENPAP

Ente di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi

Via Andrea Cesalpino 1 (00161) ROMA

codice fiscale 05410091002



www.enpap.it

069453261

Fondazione di diritto privato

Costituita ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

Statuto e Regolamento approvati con D.M. del 15 ottobre 1997 - G.U. n. 255 del 31 ottobre 1997

Fondazione iscritta dal 15 ottobre 1997, al numero d'ordine 17 (parte analitica alle pagine 177-180) all'Albo delle Associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza e di assistenza, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al D.M. 2 maggio 1996, n. 337.



STUDIO ATTUARIALE
ORRU' & ASSOCIATI

Roma, 18 ottobre 2018


Fondatore Giuseppe Orrù

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER GLI PSICOLOGI**

E.N.P.A.P.

**RELAZIONE SUL BILANCIO TECNICO AL 31.12.2017
REDATTO AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE
DEL 29 NOVEMBRE 2007
(PUBBLICATO IN G.U. n. 31 DEL 6.2.2008)**

I P O T E S I S P E C I F I C A



SOCI

Alessandra MORGANTE
Micaela GELERA
Francesca EVANGELISTA
Antonella ROCCO
Massimo DI PIETRO

Via Donatello, 75 - 00196 Roma
Cod. Fisc. e P.Iva 03891331005
Tel.+39.06.32.36.373 Fax+39.06.32.36.484
attuari@studioattuarialeorru.it
www.studioattuarialeorru.it



STUDIO ATTUARIALE
ORRU' & ASSOCIATI

2

INDICE DEI PARAGRAFI

1. Considerazioni preliminari	pag.	4
2. Contenuti del Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007.....	"	6
3. Principali norme regolamentari	"	10
4. Collettività assicurate.....	"	15
5. Situazione finanziaria della gestione	"	21
6. Impostazione delle valutazioni attuariali.....	"	24
7. Metodologia seguita nelle valutazioni	"	27
8. Basi tecniche demografiche.....	"	31
9. Attribuzione dei redditi.....	"	33
10. Ipotesi evolutive economico-finanziarie.....	"	35
11. Risultati delle valutazioni attuariali al 31.12.2017	"	37
12. Conclusioni.....	"	47
ALLEGATO A.....	"	48



INDICE DELLE TAVOLE E DEI GRAFICI

1. Distribuzione degli attivi iscritti all'ENPAP al 31.12.2017 per classi di età e per sesso.....	pag. 17
2. Caratteristiche medie anagrafiche ed economiche degli attivi iscritti all'ENPAP al 31.12.2017 per classi di età.....	" 17
3. Caratteristiche medie anagrafiche ed economiche dei pensionati contribuenti al 31.12.2017, per classi di età	" 20
4. Caratteristiche medie anagrafiche ed economiche dei pensionati non contribuenti al 31.12.2017, per tipo di pensione	" 20
5. Probabilità di eliminazione degli attivi	" 28
6. Probabilità di eliminazione per morte dei pensionati.....	" 29
7. Distribuzione percentuale per età dei nuovi ingressi	" 30
8. Sviluppo delle collettività anni 2018-2067	" 32
9. Linee evolutive dei redditi netti	" 34
10. Linee evolutive dei corrispettivi lordi	" 34
11. Bilancio di previsione 2018-2067 – “BTA Specifico”.....	"39-40
11. Bilancio tecnico sintetico al 31.12.2017 – “BTS Specifico”	" 45
Grafico 1: Distribuzione degli attivi iscritti al 31.12.2017 per classi di età.....	" 18
Grafico 2: Andamento di contributi, pensioni e saldo previdenziale	" 41
Grafico 3: Andamento di rendimenti, spese e saldo totale	" 42
Grafico 4: Andamento delle attività a copertura delle riserve	" 43

ALLEGATO A – Tassi di sostituzione e sviluppi

1A. Tassi di sostituzione lordi e netti per alcune figure tipo	" 51
2A. Sviluppo attivi anni 2018-2067	" 52
3A. Sviluppo pensionati contribuenti anni 2018-2067	" 53
4A. Sviluppo pensionati anni 2018-2067.....	"54-55
5A. Sviluppo nuovi pensionati anni 2018-2067.....	"56-57
6A. Sviluppo contributi anni 2018-2067.....	" 58



1. Considerazioni preliminari

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (di seguito "ENPAP" o "Ente"), istituito come fondazione di diritto privato ai sensi del d.lgs. n. 103/1996, attua la tutela previdenziale e assistenziale a favore degli psicologi iscritti agli albi, che esercitano attività libero professionale.

L'ENPAP ha iniziato l'attività a seguito dell'approvazione dello Statuto e del Regolamento con decreto interministeriale del 15.10.1997 ed eroga i trattamenti di previdenza ed assistenza obbligatori, relativi all'attività professionale, a favore degli iscritti e dei loro familiari e superstiti, secondo il sistema contributivo di cui all'art. 1 della legge n. 335/1995 e secondo il quadro indicato dal Regolamento vigente.

L'Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del decreto legislativo n. 509/94.

Come previsto dall'art. 18 dello Statuto l'ENPAP deve redigere almeno ogni tre anni il bilancio tecnico attuariale dei trattamenti previdenziali; inoltre, ai sensi della normativa in merito in vigore, per l'approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti delle modifiche statutarie che producono effetti sul sistema di contributi e/o prestazioni dell'Ente è necessario predisporre un bilancio tecnico che evidenzi l'impatto sulla situazione tecnico-finanziaria delle modifiche proposte.

I criteri per la redazione del bilancio tecnico sono quelli indicati nel decreto interministeriale (nel seguito "Decreto"), emanato in data 29.11.2007 dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - ai sensi del comma 763 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e delle successive indicazioni ministeriali.

Si avverte che in data 31.7.2018, ai sensi del comma 2, art. 3 del Decreto, si è tenuta la Conferenza dei Servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, finalizzata all'aggiornamento dei parametri per la redazione del bilancio tecnico sulla base delle ipotesi adottate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico.

Si ricorda inoltre che, con comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15.9.2015, è stato ribadito che la stabilità della gestione previdenziale deve essere ricondotta ad un arco temporale non inferiore a trenta anni, come previsto dal Decreto, su bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni (comma 24, art. 24, l. n. 214/2011); è stato inoltre confermato il limite massimo di redditività del patrimonio nella misura dell'1% in termini reali.



Si sottolinea che a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, i Ministeri Vigilanti hanno approvato, per gli esercizi 2015 e 2016, l'attribuzione sui montanti degli iscritti contribuenti di un importo aggiuntivo pari alla differenza fra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito nell'anno di riferimento del bilancio e il totale degli importi attribuiti a titolo di capitalizzazione minima dei montanti stessi ("extrarendimento").

In particolare, per l'esercizio 2015 è stata deliberata l'attribuzione del 100% dell'extrarendimento conseguito, pari al 2,4651% (approvazione ministeriale del 5.9.2017 con nota n. 10210) mentre per l'esercizio 2016 è stata deliberata l'attribuzione del 75% dell'extrarendimento conseguito, pari al 2,5521% (approvazione ministeriale del 7.9.2018 con nota n. 10479). Pertanto il presente bilancio tecnico tiene conto dei montanti rivalutati anche in funzione dei predetti extrarendimenti.

Il presente bilancio tecnico al 31.12.2017 è stato redatto in deroga al parametro standard inerente l'ipotesi di redditività, in merito alla quale si è ritenuto opportuno formulare un'ipotesi maggiormente conforme alla peculiare realtà dell'Ente, come meglio specificato in seguito (ipotesi "*specificata*").

Si fa presente che è stato redatto anche il bilancio tecnico al 31.12.2017 dell'Ente in conformità all'intero quadro di ipotesi indicate dai Ministeri, i cui risultati sono illustrati nella relazione tecnica redatta da questo Studio il 18.10.2018 (cfr "Relazione sul bilancio tecnico al 31.12.2017 redatto ai sensi del decreto interministeriale del 29 novembre 2007 - Ipotesi Standard").

I dati utili per le valutazioni sono stati rilevati al 31.12.2017 a cura dell'Ente sulla base dei dati contenuti nell'ultimo bilancio consuntivo a tale data; le proiezioni delle principali voci di conto economico partono dalle attività a copertura degli impegni dell'Ente al 31.12.2017 e si estendono, come detto, al periodo 2018-2067. Ai fini delle valutazioni si è tenuto conto delle informazioni desumibili sia dal bilancio consuntivo dell'Ente al 31.12.2017 sia delle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Scopo del presente documento è quello di illustrare i risultati del bilancio tecnico al 31.12.2017 e di fornire gli elementi utili per un corretto apprezzamento degli stessi da parte degli Organi di amministrazione e di controllo interni ed esterni.

Nei successivi paragrafi saranno riportati, oltre ai risultati degli accertamenti attuariali, anche una sintesi del Decreto e delle variabili macroeconomiche individuate dalla citata Conferenza dei Servizi del 31 luglio 2018, le principali disposizioni statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ente, i dati demografici, economici e finanziari della gestione alla data delle valutazioni, le informazioni riguardanti il sistema finanziario di gestione, la metodologia utilizzata e le basi tecniche adottate.



Si sottolinea che le previsioni attuariali non considerano, tra le entrate annue, i contributi di maternità né, tra le uscite annue, le prestazioni per indennità di maternità, in quanto tale gestione è organizzata in regime di ripartizione pura (è assicurato cioè annualmente il sostanziale equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate).

È opportuno ricordare che il bilancio tecnico viene redatto in base al principio della competenza, ipotizzando quindi che i flussi economici siano pagati nello stesso anno in cui sono dovuti, e pertanto non tiene conto di eventuali sanzioni contributive.

Si ricorda inoltre che l'ultimo bilancio tecnico dell'Ente è stato redatto con riferimento al 31.12.2014, pertanto, ove possibile, saranno evidenziati i confronti tra le due date.

Infine, si sottolinea che, a differenza dei precedenti bilanci tecnici, in occasione delle presenti valutazioni si è tenuto conto anche del fenomeno delle ricongiunzioni di contributi da altro ente previdenziale, come meglio specificato in seguito.

2. Contenuti del Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007

Il Decreto delinea i criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli Enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, analizzando tutti gli aspetti ad esso connessi: periodicità, ampiezza del periodo di valutazione, criteri per la verifica della stabilità, ipotesi economiche, demografiche e finanziarie, indicatori; il Decreto prescrive altresì le modalità per la rappresentazione dei risultati. Nel seguito sono riportate sinteticamente le disposizioni in oggetto e le variabili macroeconomiche individuate nella Conferenza dei Servizi del 31 luglio 2018, utili per la redazione del bilancio tecnico al 31.12.2017.

2.1 Periodicità e ampiezza del periodo di valutazione

L'art. 2, comma 3 conferma l'obbligo di redazione del bilancio tecnico almeno con periodicità triennale, nonché in occasione dell'adozione di modifiche statutarie e/o regolamentari che abbiano conseguenze rilevanti sull'evoluzione della gestione economica e finanziaria degli Enti.

Anche riguardo all'ampiezza del periodo di valutazione il Decreto (art. 1, comma 1) conferma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 763, della citata legge n. 296/2006, il trentennio quale riferimento per la verifica della stabilità degli Enti.



Il Decreto sottolinea peraltro l'opportunità che il bilancio tecnico sviluppi proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni, in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione, ai fini di una *“migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine”*.

2.2 Ipotesi economiche, demografiche e finanziarie

L'art. 2, comma 2, del Decreto prevede che la scelta delle basi tecniche deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 3 del Decreto medesimo; tuttavia, lo stesso comma ammette che, ai fini della verifica di stabilità, qualora l'Ente presenti elementi di specificità che rendono l'adozione delle ipotesi indicate dal Decreto non appropriata o poco prudentiale, il bilancio tecnico sviluppi proiezioni basate su ipotesi differenti. Ciò comunque nel rispetto dei criteri di massima prudenzialità e fornendo nella relazione predisposta a corredo del bilancio tecnico adeguate motivazioni in ordine all'adozione delle ipotesi specifiche.

La valutazione effettuata in base alle ipotesi indicate dal Decreto dovrà in ogni caso essere prodotta in via aggiuntiva.

L'art. 3 del Decreto fornisce in dettaglio le indicazioni in ordine all'adozione delle basi tecniche, che sono così specificate:

- a) andamento della numerosità della collettività dei contribuenti: in linea con lo sviluppo dell'occupazione complessiva a livello nazionale;
- b) andamento del reddito medio imponibile: in linea con lo sviluppo della produttività media del lavoro a livello nazionale;
- c) rapporto fra volume di affari dichiarato ai fini IVA e reddito professionale: media dei valori osservati nell'ultimo quinquennio; tale rapporto dovrà essere mantenuto costante per l'intero periodo di previsione;
- d) probabilità di morte: stimate sulla collettività degli iscritti all'Ente e aggiornate nel tempo in funzione dell'aumento atteso della speranza di vita, valutato secondo criteri di prudenza sulla base delle indicazioni desumibili dall'esperienza passata; in ogni caso detto aumento non può essere inferiore a quanto ipotizzato dalle più recenti previsioni ISTAT relative alla popolazione italiana;
- e) tasso di redditività del patrimonio, al netto degli oneri fiscali e gestionali: determinato in base a criteri prudenziali ed in funzione del rendimento medio delle attività dell'Ente realizzato nell'ultimo quinquennio, nonché delle ragionevoli aspettative connesse all'ultimo piano di investimento programmato o in fase di attuazione, al netto delle rivalutazioni degli immobili e delle plusvalenze non realizzate. In ogni caso il tasso di redditività non può essere superiore al tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo.



STUDIO ATTUARIALE
ORRU' & ASSOCIATI

8

La citata Conferenza dei Servizi del 31.7.2018 ha individuato i valori dei parametri di cui alle lett. a), b) ed e), nonché del tasso di inflazione e del PIL reale con riferimento al periodo 2022-2070; per i valori relativi al periodo fino al 2021 è previsto di fare riferimento al quadro macroeconomico sottostante al documento di Economia e Finanza 2018; i relativi dati sono riportati in percentuale nella tabella che segue:

Valori %

	2018	2019	2020	2021	2022	2026	2031	2036	2041	2046	2051	2056	2061	2070
					2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
di inflazione	1,30	1,40	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
pazione lessiva	0,80	0,80	0,90	0,90	0,65	0,52	-0,09	-0,31	-0,65	-0,39	-0,17	-0,26	-0,29	-0,29
attività	0,70	0,50	0,40	0,30	0,06	1,02	1,35	1,47	1,62	1,55	1,48	1,51	1,53	1,53
reale	1,60	1,80	1,60	1,20	1,24	1,54	1,27	1,16	0,96	1,15	1,30	1,25	1,24	1,24
di interesse reale calcolo del pubblico (a)	1,57	2,37	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

(a) Al lordo del prelievo fiscale e delle spese di amministrazione; **nella comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15.9.2015 è stato confermato il limite massimo di redditività del patrimonio nella misura dell'1% in termini reali.**

Inoltre, in relazione alle ipotesi demografiche, nelle valutazioni si è tenuto conto delle ultime tavole demografiche prodotte dall'Istat nel 2018 con base 2017, nonché dei nuovi coefficienti di trasformazione da applicare dall'1.1.2019 di cui al Decreto direttoriale del 15 maggio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (ricalcolati da questo Studio fino all'età di 90 anni, ai fini dell'aggiornamento della Tabella A allegata al Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell'Ente); tali coefficienti sono stati poi periodicamente aggiornati in relazione alla stima dell'andamento della speranza di vita, con le modalità previste dalla normativa vigente per il sistema generale di base.

Infine il comma 5 dell'art. 6 del Decreto stabilisce che, per gli Enti ai quali si applica il calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo, le proiezioni devono tener conto dell'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione, uniformandosi ai criteri previsti nel sistema generale.

2.3 Indicatori

Il Decreto dedica rispettivamente gli artt. 4 e 5 alla previsione di specifici indicatori dell'adeguatezza delle prestazioni e della stabilità della gestione.



– Indicatori di adeguatezza

Il bilancio tecnico deve essere corredato dall'analisi dei tassi di sostituzione, al lordo e al netto del prelievo fiscale e contributivo, riferito ad alcune figure-tipo particolarmente significative, tra cui quelle riferite ai soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti minimi di età e di contribuzione, rispettivamente per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità.

Tali tassi devono essere calcolati con parametri coerenti con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti la proiezione degli equilibri finanziari di medio e lungo periodo. Il calcolo dei tassi deve coprire l'intero periodo di previsione, con cadenza almeno decennale.

– Indicatori di stabilità

- Riserva legale: gli Enti gestiti con il sistema finanziario della ripartizione devono calcolare, per ogni anno di proiezione, la riserva legale in misura pari a cinque annualità delle prestazioni correnti, verificando poi la congruità del patrimonio netto per la copertura di tale riserva mediante l'indicatore dato dal rapporto tra riserva legale e patrimonio netto.
- Congruietà dell'aliquota contributiva: per gli Enti gestiti con il sistema finanziario della ripartizione, la differenza tra la spesa per prestazioni previdenziali e le entrate contributive deve essere rapportata al monte reddituale imponibile. Per gli Enti di cui al d.lgs. n. 103/1996, il citato rapporto deve essere calcolato in valore attuale medio per l'intero periodo.

2.4 Rappresentazione dei risultati

L'art. 6 dispone che gli Enti devono redigere, per ogni singola gestione amministrata, un prospetto analitico nel quale è illustrato, per ogni anno del periodo di valutazione, l'andamento delle entrate e delle uscite (entrambe suddivise nelle diverse componenti), del saldo previdenziale e complessivo, nonché la consistenza del patrimonio a fine esercizio (Mod. BTA, allegato al Decreto).

Gli Enti ex d.lgs. n. 103/1996 devono redigere anche il prospetto sintetico del bilancio tecnico (Mod. BTS allegato al Decreto), recante le attività e le passività riportate all'anno di elaborazione, utilizzando quale tasso tecnico il tasso di redditività del patrimonio.

Gli Enti gestiti secondo il criterio finanziario della ripartizione devono invece redigere anche il prospetto della riserva legale.

Tutti i prospetti devono essere redatti assumendo quale base contabile i risultati dell'ultimo bilancio consuntivo disponibile.



Si ricorda infine che il 16 marzo 2010 è stata emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di pervenire ad una compiuta omogeneizzazione dei criteri di redazione dei bilanci tecnici degli Enti e di fornire altresì chiarimenti in merito alle incertezze interpretative relative ad alcune disposizioni del Decreto riguardanti l'applicazione di alcuni parametri standard; in particolare i punti richiamati dalla circolare sono i seguenti:

- 1) modalità di redazione del bilancio tecnico: nel caso di bilancio tecnico redatto in deroga ad uno o più parametri standard, è necessario giustificare esaurientemente l'adozione di parametri diversi da quelli standard; deve comunque essere redatto il bilancio tecnico con i parametri standard, evidenziando gli effetti derivanti dall'adozione di parametri specifici;
- 2) criteri per lo sviluppo dei redditi del bilancio tecnico redatto sulla base dei criteri e parametri standard: le disposizioni del Decreto in merito all'evoluzioni dei redditi nel bilancio standard sono soddisfatte se il contingente dei contribuenti evolve in base al tasso di variazione dell'occupazione complessiva e se il reddito medio imponibile evolve in termini reali in base alla produttività; ciò implica quindi che il monte redditi evolve in linea con il PIL;
- 3) criteri per la definizione del tasso di rendimento del patrimonio: si suggerisce di adottare un tasso di rendimento del patrimonio sensibilmente inferiore al limite massimo indicato, per tener conto sia del criterio di prudenza richiamato dal Decreto stesso, sia per la reale situazione dei mercati finanziari;
- 4) criteri per la definizione dei costi di gestione: l'incidenza dei costi connessi con la gestione del patrimonio va ricompresa nella determinazione del tasso di rendimento del patrimonio, mentre le spese per il funzionamento dell'Ente, al netto delle voci imputabili alla gestione del patrimonio, vanno evidenziate nelle "spese di gestione"; avendo tale criterio carattere generale, deve essere adottato anche per l'eventuale redazione del bilancio specifico;
- 5) criteri relativi alle prestazioni non pensionistiche: a soli fini informativi, devono essere evidenziate, in apposito allegato, le eventuali prestazioni non pensionistiche erogate dall'Ente e le eventuali contribuzioni previste per il relativo finanziamento.

3. Principali norme regolamentari

L'ENPAP, in conformità alla legislazione vigente e allo Statuto, eroga ai propri iscritti i trattamenti di previdenza ed assistenza obbligatori relativi all'attività professionale svolta dagli iscritti stessi.

L'iscrizione all'ENPAP è obbligatoria in presenza di reddito di attività professionale di qualsiasi tipo per prestazioni che richiedono l'iscrizione all'Albo professionale.